



ASSOCIAZIONE BERGAMASCA
BANDE MUSICALI

REGOLAMENTO

SEDI DECENTRATE

ABBMM

Associazione Bergamasca Bande Musicali



REGOLAMENTO - SEDI DECENTRATE

ABBM Associazione Bergamasca Bande Musicali - APS

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

1. Il Consiglio Direttivo di ABBM, a maggioranza semplice, può deliberare la costituzione di una o più sedi decentrate, così come previsto dallo Statuto, per gestire al meglio le associazioni iscritte che risiedono in altre Province o Regioni all'infuori della Provincia di Bergamo.
2. La costituzione di sedi decentrate viene valutata dal Consiglio Direttivo in base alla situazione specifica della Provincia o Regione interessata.
3. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di sciogliere una o più sedi decentrate qualora se ne ravvisi la necessità.

ARTICOLO 2 - REQUISITI

1. Per costituire una sede decentrata di livello Provinciale è necessario che ci siano almeno 3 associazioni iscritte provenienti dalla stessa Provincia.
2. È possibile costituire una sede decentrata di livello Regionale se ci sono almeno 7 associazioni iscritte provenienti dalla stessa Regione.

ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE

1. Le sedi decentrate sono parte integrante di ABBM, ed operano pertanto nel pieno rispetto dello Statuto ABBM e dei Regolamenti definiti dal Consiglio Direttivo.
2. Le sedi decentrate hanno un certo margine di autonomia, in quanto vista la distanza ABBM ha una minore conoscenza della situazione territoriale e può esercitare un minore controllo. L'obiettivo a medio-lungo termine della creazione di sedi decentrate è favorire la nascita di una federazione indipendente sul territorio, su modello di ABBM e che collabori con essa, e che si sviluppi nel contesto del Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane.
3. Le sedi decentrate hanno precisi diritti e doveri che vengono accettati al momento della costituzione da parte dei soggetti che ne fanno parte.



ARTICOLO 4 – COMPONENTI E NOMINA

1. Le sedi decentrate possono avere un referente unico oppure un gruppo di referenti.
2. L'unico requisito per candidarsi a referente di una sede decentrata è l'essere socio di una associazione iscritta ad ABBM e proveniente da quella Provincia o Regione.
3. Le candidature pervenute vengono presentate alla riunione di zona, dove partecipano le bande iscritte ad ABBM provenienti dalla Provincia o Regione in oggetto, che votano a maggioranza per la nomina dei loro referenti.
4. La riunione di zona, operando su modello di una Assemblea di Soci, determina anche il numero dei propri referenti prima della votazione.
5. Il Consiglio Direttivo di ABBM successivamente ratifica le nomine dei referenti di zona tramite delibera a maggioranza semplice.
6. I referenti di zona hanno pari diritti e doveri di qualsiasi socio ABBM, pertanto possono candidarsi anche alle cariche sociali di ABBM nelle modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale, in occasione del rinnovo degli organi sociali.
7. La durata in carica dei referenti di zona è assimilata a quella del Consiglio Direttivo di ABBM, nelle modalità previste dallo Statuto.
8. In caso di dimissione di uno o più referenti di zona prima della scadenza naturale del loro mandato, verrà convocata una riunione di zona per nominare i sostituti. In casi gravi, il Consiglio Direttivo ABBM ha la facoltà di rimuovere uno o più referenti di zona dal proprio incarico.

ARTICOLO 5 - ATTIVITA' DELLE SEDI

1. Le sedi decentrate operano in stretto contatto con il Consiglio Direttivo di ABBM; i referenti possono essere invitati anche alle riunioni del Consiglio Direttivo ABBM.
2. I referenti di zona fanno da intermediari tra le singole associazioni e il Consiglio Direttivo ABBM, seguendo in maniera attiva le consulenze e l'assistenza agli associati, e operano sul proprio territorio in rappresentanza e a nome di ABBM.
3. I referenti di zona informano periodicamente il Consiglio Direttivo ABBM sulla situazione nei loro territori, sulle proposte e sulle necessità delle associazioni che rappresentano.
4. Ogni sede di zona ha facoltà di proporre iniziative che vadano a beneficio dei loro territori, che possono essere organizzate e gestite in autonomia. Ogni iniziativa comunque va sottoposta preventivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo ABBM.
5. Ogni sede decentrata ha facoltà di convocare riunioni di zona in maniera autonoma, informando il Consiglio ABBM; ogni membro del Consiglio Direttivo ABBM ha diritto a partecipare alle riunioni.
6. ABBM si impegna ad offrire alle zone decentrate tutti gli strumenti e i servizi per operare al meglio, con specifici incontri formativi e illustrativi affinché i referenti di zona possano apprendere come gestire una federazione in maniera autonoma e sviluppare le competenze necessarie.



ARTICOLO 6 - GESTIONE ECONOMICA

1. Quando viene costituita una sede decentrata, il Consiglio Direttivo delibera anche di fornire la sede di una propria dotazione economica.
2. Essendo le sedi decentrate parte integrante di ABBM, ogni entrata o uscita fa comunque parte del bilancio sociale di ABBM, e viene gestita e contabilizzata dalla Tesoreria ABBM nelle modalità consuete.
3. Le quote associative sono versate sempre ad ABBM, così come ogni contributo o entrata economica, e i fondi sono utilizzati per fornire eguali servizi e benefici a tutti i soci. Tuttavia, vista la specificità delle sedi decentrate e l'obiettivo di costituire successivamente una federazione autonoma, il Consiglio Direttivo ABBM ogni anno riserva una parte delle quote associative provenienti da quella zona come dotazione economica della sede.
4. La dotazione economica, che viene deliberata ogni anno dal Consiglio Direttivo ABBM in base al Bilancio Preventivo e può essere al massimo il 50% delle quote associative versate dalle associazioni provenienti dalla zona in oggetto, viene riservata per essere reinvestita sul loro territorio, ad esempio per l'organizzazione di attività o eventi proposti e/o gestiti dalla sede decentrata.
5. Ogni spesa proposta dalla sede decentrata va comunque preventivamente sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo ABBM.
6. In caso di mancato utilizzo da parte della sede decentrata di questa riserva loro dedicata, essa rimane a loro disposizione per gli anni seguenti, incrementandosi di anno in anno con le nuove quote associative.
7. Quando verrà costituita una nuova federazione, e quindi la sede decentrata diviene completamente autonoma e si costituisce come nuova associazione, se parte della loro riserva economica non è stata utilizzata, il Consiglio Direttivo ABBM si impegna a donare alla nuova federazione tramite erogazione liberale la parte rimanente della loro riserva.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Ogni tipo di controversia che dovesse nascere tra le sedi decentrate e i vari organi sociali di ABBM, o nei confronti dei singoli soci, sarà gestita dal Collegio dei Probiviri in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente.